

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA

Art.1 - E' costituita un'Associazione denominata MODUS con sede a Pont-Saint-Martin, via Castello 8. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - L'Associazione ha carattere volontario e apolitico e non persegue scopi di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - L'Associazione non si propone nessun fine di lucro e intende:

- diffondere la cultura musicale e artistica in senso ampio;
- organizzare concerti e corsi musicali;
- rappresentare un'entità di aggregazione e interscambio culturale;
- favorire contatti e relazioni tra persone, enti e associazioni che in detta progettualità si riconoscano;
- costituire un tramite tra chi sviluppa le proprie qualità artistiche attraverso esibizioni, musicali e non solo, e gli organizzatori di dette attività; comprese la gestione e l'assistenza delle procedure burocratiche riconosciute;
- consentire ai propri associati lo sviluppo della tecnica e del talento artistico attraverso incontri di natura didattica e seminari;
- costituire un supporto materiale e logistico per gli associati, attraverso la fornitura, il reperimento, la manutenzione e la custodia di strumenti musicali e di altro materiale;
- promuovere la creatività musicale tramite la produzione discografica e l'organizzazione di spettacoli e di attività editoriali.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e opera avvalendosi dell'azione diretta, personale e volontaria dei propri aderenti; non si esclude tuttavia l'ipotesi in cui l'Associazione possa assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, per un più efficace raggiungimento degli obiettivi sociali; per i medesimi fini essa potrà inoltre stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici o altre associazioni.

CAPO II

SOCI

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che partecipino alle attività sociali.

Art. 6 - Il socio, ai fini del rapporto associativo, elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 - I soci sono classificati in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari: rientrano in questa categoria tutti coloro i quali sono in regola con il tesseramento sociale previsto per l'anno in corso;
- Soci benemeriti: sono considerati tali tutti coloro i quali scelgono di versare una quota d'iscrizione superiore a quella prevista per i soci effettivi. I soci benemeriti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci fondatori e di quelli ordinari.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli ideali dell'Associazione Culturale e, che pur non esercitando le attività previste dallo Statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti con l'Associazione Culturale.

Art. 8 - La quota sociale è fissata dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno, in misura uguale per tutti i soci effettivi. Le iscrizioni potranno pervenire dal 1° gennaio e avranno valore per l'anno in corso. La quota sociale non è trasmissibile, se non a causa di morte, né può essere oggetto di rivalutazione.

Art.9 - L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati i quali, in tal modo, dichiarano di accettare il presente Statuto. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la potestà parentale.

Art.10 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti alla partecipazione alla vita sociale oltre al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art.12 - La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per il mancato pagamento nei termini della quota associativa;
- b) per delibera di esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

Art.13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale dei soci;

- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il vice Presidente.

Art.14 - L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Vi possono prendere parte i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art.15 - L'Assemblea generale ordinaria sarà tenuta di regola una volta all'anno entro il 30 aprile. La convocazione si effettua mediante lettera indirizzata ai singoli soci o con avvisi affissi presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista. Gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art.16 - L'assemblea dei soci si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare in merito a:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo;
- b) nomina delle cariche sociali scadute;
- c) ratifica di provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio direttivo;
- d) altri argomenti indicati nell'ordine del giorno che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria.

Art.17 - L'assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito ai seguenti temi:

- a) modifiche da apportare allo Statuto e redazione o modifiche di Regolamenti interni;
- b) scioglimento dell'associazione;
- c) indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'associazione.

Art.18 - Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio direttivo adatterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art.19 - L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e potrà deliberare con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta dal Consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti ovvero da almeno il cinquanta per cento dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art.20 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri ed è composto da tutti i soci fondatori e da eventuali altri membri eletti

dall'assemblea generale dei soci.

Art.21 - I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, ovvero a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.

Art.22 - Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ad eccezione del caso in cui il Consiglio sia composto di soli due membri.

Art.23 - Sono compiti del Consiglio:

- a) deliberare sull' ammissione e l'esclusione degli associati;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati;
- d) stabilire il programma delle attività secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell' Assemblea dei soci.

Art.24 - Il Presidente, o in sua assenza il vice Presidente, presiede e convoca le assemblee e ne dirige il lavoro, dando esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Art.25 - Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione e la impegna con la sua firma; è in suo potere di designare un Segretario, anche scelto fuori dell'Associazione.

Art.26 - Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art.27- In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento prima della scadenza del mandato di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo procederà, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I consiglieri così nominati resteranno in carica per la stessa durata dell'intero Consiglio.

CAPO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.28 – I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- dalle eventuali elargizioni, lasciti o donazioni fatte da soci e da terzi;
- dai contributi di privati, Enti e Associazioni;
- dai proventi per prestazioni di servizi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dai residui attivi dell'esercizio sociale dell'anno precedente.

Art.29 - Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. L' esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

CAPO V

SCIoglIMENTO

Art.30 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un'altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.31 - Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.